



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 32 DEL 22-05-2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid- 19- provvedimenti in merito alla riapertura del mercato settimanale su strada da lunedì 25/05/2020- per tutti i settori merceologici: "beni alimentari, non alimentari e misti" -

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la medesima Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con DPCM del 26 aprile 2020 sono state approvate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio, in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 10 aprile 2020, con efficacia a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020 sono state dettate disposizioni in materia di mercati per tutti i settori merceologici, alimentari, non alimentari e misti;
- la Circolare n. AOO_002/1145 del 15 maggio 2020 (linee guida);
- con Decreto Legge del 13 maggio 2020, cosiddetto decreto "Rilancio" sono state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e per il riavvio delle attività economiche e produttive;
- Visto l'art 1 comma 14 del decreto legge n. 33 del 16/05/2020 il quale dispone che " le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale".

Ritenuto di poter disporre per il Comune di Collepasso, con decorrenza dal prossimo 25 maggio, in ossequio alle disposizioni di cui alla su indicata Ordinanza Regionale, la riapertura del mercato settimanale su strada per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e misti;

Considerato che il mercato su strada in Collepasso si svolgeva occupando le seguenti strade: via Carb. Rollo, piazza Nassirya, via Pietro Nenni;

Considerato che via Carab. Rollo, sia per le dimensioni della strada, sia perché insistono diversi esercizi commerciali ed un istituto bancario, esclude la possibilità di essere occupata per il posizionamento dei banchi mercato nel rispetto della normativa emergenziale prevista;

Vista la necessità di modificare il layout del mercato su strada, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Precisato, pertanto, quanto indicato nel layout indicato e relativa legenda allegati al presente atto che:

- il mercato su strada si svolgerà in Piazza Nassirya e via Pietro Nenni per un totale di mq 5.000 dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
- il numero di posteggi totali è pari a 45 posizionati come indicato nell'allegata planimetria;
- l'area sarà perimetrata per regolamentare e scaglionare, gli accessi al fine di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
- saranno differenziati i percorsi di entrata e di uscita con apposita segnaletica;
- saranno posizionati appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
- sarà garantita l'attività di raccolta rifiuti, nonché la pulizia dell'area mercatale nelle ore precedenti l'apertura;
- operatori, cittadini e visitatori saranno adeguatamente informati in ordine alle misure precauzionali adottate mediante posizionamento di cartelli e adeguata pubblicità istituzionale.

Considerate le prescrizioni per gli OPERATORI MERCATALI previste all'art. 3, n. 2 della precitata Ordinanza Regionale n. 235/2020, che di seguito si trascrivono:

- a) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
- b) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- c) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzazione delle mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- d) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- e) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- f) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- g) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- h) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

- i) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
- j) tutte le attività dovranno garantire (in quanto compatibili) il rispetto delle prescrizioni previste nell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020;

Ritenuto necessario che gli AVVENTORI del mercato su strada si attengano scrupolosamente alle prescrizioni previste e di seguito riepilogate:

- a) non devono sostare nell'area mercato su strada o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- b) hanno l'obbligo di indossare la mascherina ed i guanti;
- c) devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra di loro nonché quella non inferiore a 1,5 mt dal venditore.
- d) E' fatto divieto di gettare rifiuti di qualsiasi natura fuori dagli appositi contenitori posizionati sia nei pressi dei banchi sia nella zona accesso e uscita dell'area interessata.

Considerato che al fine di uniformare l'area interessata alle misure precauzionali in emergenza previste è altresì necessario intervenire temporaneamente sulla gestione viabilità di via Cuccarollo (strada a senso unico in direzione dall'intersezione con via U.Bassi all'intersezione con via P.Nenni quest'ultima interessata dal mercato);

Considerato che non è possibile consentire il passaggio sulla predetta via poiché interseca con l'area interessata dal mercato su strada;

Visto che, pertanto, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica risulta necessario intervenire sulla modifica temporanea della circolazione su via Cuccarollo solo ed esclusivamente nella giornata del Lunedì (durante lo svolgimento del mercato su strada) determinando l'interruzione della circolazione veicolare e della sosta salvo consentire il passaggio sia in entrata che in uscita delle autovetture dei dipendenti pubblici dell'Ufficio Postale posto su via P. Nenni, nonché di ogni altro mezzo posto a servizio del medesimo istituto e dei mezzi degli operatori commerciali per l'immissione e uscita su via Pietro Nenni;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020

Visto il Decreto Legge del 13 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020;

Vista la Circolare n. AOO_002/1145 del 15 maggio 2020 (linee guida);

Visto il D. lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 445;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- per le ragioni in narrativa esposte, la riapertura del mercato su strada per la **vendita di "beni alimentari, non alimentari e misti"** in piazza Nassirya con prosecuzione su tratto di via P. Nenni con decorrenza **dal prossimo 25 maggio 2020** fino al termine del periodo emergenziale, salve nuove disposizioni, con orario di **apertura alle ore 07:00 e chiusura alle ore 13:00**, nel rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

agli **OPERATORI COMMERCIALI** di:

- occupare gli stalli assegnati e numerati come indicato dall'Ufficio Tecnico nel layout allegato al presente atto;
- **di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni** di cui all'art. 3, n. 2 della precitata ordinanza regionale n. 235/2020, come a seguire:

che di seguito si trascrivono:

- a) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
- b) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- c) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzazione delle mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- d) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- e) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- f) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- g) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- h) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- i) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
- j) tutte le attività dovranno garantire (in quanto compatibili) del rispetto delle prescrizioni previste nell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020;

agli **AVVENTORI** del mercato su strada di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste e che di seguito riportano:

- e) non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti nel rispetto ;
- f) hanno l'obbligo di indossare la mascherina ed i guanti;
- g) devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra di loro nonché quella non inferiore a 1,5 mt dal venditore.
- h) E' fatto divieto di gettare rifiuti di qualsiasi natura fuori dagli appositi contenitori posizionati sia nei pressi dei banchi sia nella zona accesso e uscita dell'area interessata.

ORDINA ALTRESI'

- dal prossimo 25 maggio 2020 fino al termine del periodo emergenziale, salve nuove disposizioni, il temporaneo divieto di circolazione veicolare (ad esclusione dei residenti) e sosta su via Cuccarollo solo ed esclusivamente nella mattinata del Lunedì dalle ore 06.00 alle ore 14.00, facendo slava la possibilità di consentire il passaggio sia in entrata che in uscita delle autovetture dei dipendenti pubblici dirette all'Ufficio Postale posto su via P. Nenni, nonché di ogni altro mezzo posto a servizio del medesimo istituto e dei mezzi degli operatori commerciali per l'immissione e uscita (a necessità) per questi ultimi su via Pietro Nenni;
- Sarà in ogni caso garantito il transito ai mezzi adibiti ai servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso, portatori di handicap.

DISPONE

- 1) che il n. totale di posteggi del mercato su strada è pari a 45 distribuiti su una superficie complessiva di 5.000 metri quadrati nel rispetto delle distanze e di quant'altro tecnicamente riportato nell'allegata planimetria/layout che fa parte integrante del presente atto;
- 2) è consentito l'ingresso ad un numero massimo contemporaneo di utenti pari 500;
- 3) l'area è perimetrata per regolamentare e scaglionare, gli accessi al fine di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
- 4) sono differenziati i percorsi di entrata e di uscita con apposita segnaletica;
- 5) sono posizionati appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
- 6) è garantita l'attività di raccolta rifiuti, nonché la pulizia dell'area nelle ore precedenti l'apertura;
- 7) sono posizionati cartelli per gli operatori, cittadini e visitatori affinché siano adeguatamente informati in ordine alle misure precauzionali adottate;

AVVERTE

qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, in applicazione dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale, fatte salve eventuali altre misure adottate dalla Regione Puglia, relativamente al territorio regionale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Collepasso.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa:

- al Prefetto di Lecce;
 - alla Regione Puglia;
 - alla ASL – Maglie - LE
- per quanto di competenza :
- al Dirigente Ufficio Suap;
 - al Dirigente Ufficio Ambiente;
 - al Dirigente Comando Polizia locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri

Dalla Residenza Municipale, li 22-05-2020

F.to

IL SINDACO
F.to MENOZZI Paolo